



Sentenza N. 37/2024

R.G. T.F. 31/2024

(Proc. P.F. 29/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 14 del mese di novembre 2024, alle ore 11:00, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Gabriele Pezzano - Componente

Avv. Stella Riberti - Componente Relatore

ha deciso in ordine al procedimento instaurato nei confronti del:

signor Domenico NETTORE, tesserato RunCard (tess. n. RR102905), all'epoca dei fatti Segretario e Consigliere sino al 3 luglio 2024 della Società Caivano Runners (tess. n. NA2694 - Cod. Soc. NA992) *“per aver autorizzato ed iscritto, gestendone altresì le modalità operative, atleti alla competizione sportiva denominata “16^a edizione – Gara dei Tre Comuni” svoltasi in Roccaraso in data 24.07.2022 non autorizzata FIDAL.*

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla rimessione degli atti alla Procura Federale in forza della decisione n. 09/2024 del 19 aprile 2024 resa dal Tribunale Federale FIDAL, per *“l'accertamento di eventuali ulteriori violazioni, a carico di altri soggetti, emerse nel corso del procedimento”.*

In particolare, il Tribunale Federale ha rilevato che nella memoria difensiva depositata dall'incolpato signor Michele Esposito, nel procedimento disciplinare di cui alla predetta decisione n. 09/2024 del Tribunale Federale, lo stesso evidenziava come tale partecipazione ad una gara non inserita in calendario FIDAL si fosse già verificata in altre occasioni, nelle quali l'ASD Caivano Runners ha effettuato l'iscrizione dei tesserati e non ha eccepito nulla agli stessi circa l'illegittimità di tale iscrizione, generando pertanto nel signor Esposito *“un affidamento circa la legittimità della partecipazione”.*

In data 23 aprile 2024, la Procura Federale ha avviato le indagini.





In data 14 maggio 2024 la Procura Federale ha sentito, quale persona informata sui fatti, il signor Michele Esposito, nonché in pari data il signor Luigi Celiento, Presidente dell'ASD Caivano Runners. Previa convocazione per l'audizione del 24 maggio 2024, trasmessa all'odierno deferito, ma rimasta inevasa da quest'ultimo, seguiva in data 12 giugno 2024 l'effettiva audizione dello stesso.

Con atto datato 11 luglio 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato al signor Nettore, all'epoca dei fatti Segretario della Società Caivano Runners (tess. n. NA2694 – Cod. Soc. NA992), l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento. Tale avviso di conclusione delle indagini è stato notificato anche al signor Luigi Celiento, Presidente dell'ASD Caivano Runners, nonché a quest'ultima società.

Il giorno seguente è pervenuta richiesta di accesso agli atti da parte del Difensore nell'interesse del signor Luigi Celiento, alla quale è stato dato positivo riscontro in pari data.

In data 29 luglio 2024, è pervenuta richiesta di audizione per tramite del Difensore nell'interesse del signor Luigi Celiento. Tale audizione è stata svolta in data 17 luglio 2024, in occasione della quale sia per il signor Luigi Celiento sia per la Società ASD Caivano Runners sono stati sottoscritti verbali di applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione *ex art. 60* del Regolamento di Giustizia della FIDAL.

Il Consiglio Federale FIDAL, in data 28 giugno 2024, ha deliberato la sospensione, dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024, di tutti i termini relativi alla Procura Federale ivi inclusi i termini relativi alle indagini (delibera n. 58 del 28 giugno 2024).

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dell'incolpato con atto di deferimento in data 19 settembre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data al medesimo e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 20 settembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 14 novembre 2024, ore 11:00, da remoto.

All'udienza si sono presentati l'incolpato, senza l'assistenza di un difensore, e, per la Procura Federale, l'Avvocato Cristina Fanetti. Previo espletamento delle formalità necessarie per lo svolgimento dell'udienza da remoto, la Procura Federale, oltre a richiamarsi integralmente al proprio deferimento, ha insistito per la richiesta della sanzione dell'ammonizione nei confronti del deferito. Quest'ultimo non ha reso spontanee dichiarazioni.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La richiesta della Procura Federale è fondata e va accolta secondo le considerazioni che seguono.

La condotta disciplinare contestata all'incolpato, e oggetto del deferimento, risulta provata *per tabulas* sulla base (i) dell'integrazione all'audizione in data 14 maggio 2024 del signor Esposito (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di deferimento), il quale il giorno seguente ha trasmesso via e-mail all'Ufficio della Procura Federale documentazione comprovante i *flyer* e i relativi Regolamenti 2022, 2023 e 2024 relativi alla gara in questione "*Corsa dei Tre Comuni*" (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di deferimento).

Anche dall'audizione del signor Nettore è emerso chiaramente il ruolo del medesimo: egli, infatti in quanto Segretario della società Caivano Runners era la persona preposta all'iscrizione dei tesserati della società alle gare, ed in particolare l'avvenuta iscrizione alla "*Corsa dei Tre Comuni*" nel 2022 ("*Ricordo di averlo iscritto io*" pur specificando che "*In quel momento non sapevo che la gara non fosse autorizzata FIDAL*" – cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di deferimento). Il ruolo di Segretario della società risulta anche dai documenti contenuti nel fascicolo della Procura Federale.

Il signor Nettore ha inoltre attestato, in sede di audizione, di aver avvertito il signor Esposito non appena ha appreso il fatto che la competizione in questione non fosse compresa tra quelle autorizzate dalla FIDAL sul proprio sito federale e di aver personalmente chiesto via e-mail agli organizzatori della competizione di cancellare dalla gara *inter alia* il signor Esposito, senza che tale richiesta venisse accettata dagli organizzatori. Si rimarca inoltre come tutti i *flyer* 2022, 2023 e 2024 relativi alla gara in questione "*Corsa dei Tre Comuni*" indicano espressamente "*La gara competitiva è aperta a tutti gli atleti tesserati FIDAL [omissis]*".

Alla luce di quanto precede, pur emergendo documentalmente la responsabilità disciplinare del signor Nettore, ai fini della determinazione della sanzione *ex art. 7* del Regolamento di Giustizia FIDAL il Tribunale ritiene di dover tenere in considerazione anche la mancata consapevolezza del medesimo al momento dell'effettuazione delle iscrizioni (tra cui quella del signor Esposito) e la pronta attivazione per porre rimedio all'irregolare iscrizione.

Il Tribunale Federale ritiene dunque congruo irrogare al deferito signor Nettore la sanzione dell'ammonizione *ex art. 5, comma 2*, del Regolamento di Giustizia FIDAL, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.





Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6 Statuto Federale, gli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i motivi sopra esposti

APPLICA

nei confronti del signor **Domenico NETTORE**, tesserato **RunCard** (tess. n. **RR102905**), la sanzione dell'**ammonizione** ex art. 5, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte.

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'**immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 4 dicembre 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Gabriele Pezzano

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stella Riberti